COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E L'USO DELLE STRADE SILVO PASTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/1992 E STRADE COMUNALI DI PENETRAZIONE BOSCHIVA

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 28.07.2015)

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E L'USO DELLE STRADE SILVO PASTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/1992 E STRADE COMUNALI DI PENETRAZIONE BOSCHIVA

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade silvopastorali di cui all'elenco approvato dalla Comunità Montana Centro Cadore, siano esse di proprietà comunale e di proprietà privata, all'interno del territorio amministrativo del Comune di Lozzo di Cadore.

Le strade sopra indicate hanno le seguenti caratteristiche:

- ➤ Sono chiuse alla circolazione stradale ordinaria mediante segnalazione sul posto da apposito segnale di divieto di transito di cui all'art. 116, fig. II 46 del D.P.R. N. 495/1992, e l'accesso viene consentito agli aventi diritto previa acquisizione del prescritto permesso rilasciato dal competente ufficio comunale;
- ➤ Le suddette strade posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito, in particolar modo per l'impiego di veicoli ad uso boschivo, tali da renderle particolarmente vulnerabili soprattutto in alcuni periodi dell'anno;
- ➤ Rientrano nel campo di applicazione della disciplina del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).

Art. 2 – SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore delle strade silvo-pastorali è il Comune di Lozzo di Cadore.

Art. 3 - SEGNALETICA

Il divieto alla circolazione ordinaria è reso noto al pubblico mediante l'apposizione del segnale di cui all'art. 116, fig. Il 46 del D.P.R. n. 495/1992 riportante gli estremi della normativa regionale di riferimento.

Art. 4 - ORDINANZA DI CHIUSURA

A causa della particolare vulnerabilità del contesto ambientale delle strade silvo-pastorali, il Comune può, con ordinanza motivata, ossia nei casi in cui le condizioni del momento lo richiedano, vietare la circolazione stradale agli aventi diritto, ai pedoni e ai conducenti di velocipedi.

Art. 5 - RILASCIO DEL PERMESSO DI TRANSITO

Il permesso di transito di cui all'art.2 della L.R. n. 14/1992, viene rilasciato dal Comune di Lozzo di Cadore, previa istanza in marca da bollo usando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito web del Comune e seguendo le procedure di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il permesso viene rilasciato all'avente titolo e non può essere ceduto a terzi.

Nel caso in cui il titolare del permesso sostituisca il veicolo riferito a quel permesso, non dovrà presentare nuova istanza bensì soltanto comunicare i dati del nuovo veicolo per la sostituzione del permesso.

Il permesso è quello conforme al modello regionale approvato con D.G.R.V. n.341 del 06.03.2012

- art.4 e Allegati A1 e A2 ed indica:
- dati di targa e marca del veicolo;
- tipo di permesso: permanente o temporaneo (in questo caso verrà indicato il periodo di validità);
- identificazione delle strade autorizzate al transito con eventuali prescrizioni;
- nominativo del titolare:

Il permesso di transito, qualora il veicolo venga collocato in sosta all'interno delle strade silvopastorali, dovrà essere visibilmente esposto sul parabrezza del veicolo e dovrà essere esibito su richiesta agli Ufficiali e Agenti di cui all'art. 12 del C.d.s.

Lo stesso, previo provvedimento motivato, potrà essere sospeso o revocato.

I permessi sono numerati progressivamente, e registrati cronologicamente in apposito registro.

Art. 6 - SOGGETTI TITOLARI DEL PERMESSO DI TRANSITO

Il limite minimo per il quale non è necessario né chiedere il permesso né versare una cauzione è fissato in 10 mc. o comunque in 80 q.li (8 t.).

Rimane comunque valido il fatto che è necessario essere in possesso del permesso di transito se trattasi di strade silvo-pastorali e che gli eventuali danni provocati saranno addebitati ai fruitori della strade.

Art. 7 – VEICOLI AUTORIZZATI AL TRANSITO.

Sulle strade silvo-pastorali potranno circolare soltanto i veicoli rispondenti alle caratteristiche normative indicate nel C.d.s., e dovranno essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Sulle strade silvo-pastorali, durante il periodo invernale e con il piano viabile innevato, viene consentito agli aventi titolo, il transito con le motoslitte purchè munite di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – LIMITAZIONI NEL TRASPORTO

I veicoli circolanti sulle suddette strade dovranno assumere una velocità non superiore ai 30 km/h. Le strade comunali di penetrazione boschiva sono assoggettate alle seguenti limitazioni di carico agli effetti della loro transitabilità:

- a) La strada Val da Rin Val Poorse Pian dei Buoi Campiviei potrà essere percorsa da autocarri a 2 o 3 assi a trazione integrale 4x4 o 6x6, privi di rimorchio, con un carico massimo di 230 q.li (23 t.) o da trattori con un carico massimo ammissibile di 200 q.li compreso il rimorchio;
- b) La strada Lozzo Pian dei Buoi, dal bivio "Le Spesse", potrà essere percorsa da piccoli autocarri a 2 assi a trazione anche non integrale o da piccoli trattori (90 CV) con rimorchio per una capacità massima a pieno carico di 80 q.li (8 t.).

La discesa dal bivio di "Val" a San Rocco è consentita solo per carichi non superiori a 25 q.li. In tutte le rimanenti strade a destinazione forestale a fondo non stabilizzato e con larghezza della carreggiata inferiore a 3 mt. potranno essere impiegati solo trattori di piccola dimensione (90 CV) con carico massimo di 100 q.li (10 t.).

Per tutte le altre strade valgono i limiti di portata già segnalati dalle apposite tabelle (ponti, punti particolati).

E' vietata la circolazione lungo tutte le strade di trattrici cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche protette da parti lisce.

E' inoltre vietato lo strascico del legname, fascina o altro materiale, anche con terreno ghiacciato o ricoperto da neve.

Art. 09 – SOGGETTI ESONERATI AL DIVIETO DI TRANSITO

Sono esenti dalla limitazione del divieto di circolazione:

- i veicoli istituzionali del Comune:
- i veicoli impiegati dagli Organi di polizia durante il servizio istituzionale;
- i veicoli di soccorso;
- i veicoli in uso alle persone con impedita o limitata capacità motoria purché muniti di apposito contrassegno ai sensi del Codice della Strada.

Art. 10 - TRASPORTI PESANTI - GARANZIE

Al fine di prevenire deterioramenti o alterazioni della carreggiata stradale, della sua pavimentazione in seguito all'esbosco di ingenti quantitativi di legname o per lavori edilizi dovrà essere preventivamente chiesta al Comune l'autorizzazione al transito indicando:

- a) la data di inizio dei lavori;
- b) i tratti di viabilità pubblica interessati;
- c) i mezzi utilizzati per il trasporto ed il loro peso a pieno carico.

Il Comune, nel caso in cui il richiedente sia una ditta boschiva o un soggetto privato, che deve trasportare sulla strada masse legnose o altri materiali superiori a 30 m³ o comunque a 24 tonnellate in totale, chiede, a seconda della quantità trasportata, della lunghezza del percorso e del tipo di autocarro usato, la presentazione di un deposito cauzionale e/o di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni causati alla strada ed alle infrastrutture. In ogni caso, qualora il danno provocato sia di ammontare superiore all'importo della cauzione versata, dovrà essere risarcito il danno nella sua interezza.

Idoneo procedimento sarà necessario osservare da parte di ditte o privati che debbano eseguire lavori edilizi che implichino il transito di autoveicoli lungo le strade in argomento.

Anche per i transiti di autoveicoli adibiti al trasporto di materiali edilizi dovranno essere comunque rispettati i limiti di carico di cui sopra (30 m³ o comunque 24 tonnellate in totale).

L'importo a garanzia viene determinato dal Responsabile competente.

Nel caso di trasporti pesanti sulle strade silvo-pastorali non verranno rilasciati permessi di transito in contemporanea a due o più richiedenti.

Prima di utilizzare la strada la ditta titolare del permesso di transito dovrà chiedere al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale il sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi da ripetere a transito ultimato al fine della valutazione degli eventuali danni cagionati al piano viabile onde procedere se del caso all'ordine del ripristino dello stato dei luoghi.

La cauzione sarà restituita al termine di ciascun utilizzo previo rilascio di nulla osta da parte dei competenti Uffici comunali, che accerteranno lo stato dei luoghi.

Art. 11 - COMPETIZIONI

Le competizioni sportive quali ciclocross, trial, mountain-bike, motocross, fuoristrada ecc, potranno essere autorizzate dal Comune mediante specifica autorizzazione, ove verranno imposte le prescrizioni del caso.

Art. 12 – VIGILANZA

Gli Organi indicati nell'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati circa l'osservanza del presente regolamento.

Art. 13 – SANZIONI

Chiunque circola senza l'ottenimento del permesso è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/1992 e sue modifiche ed integrazioni.

Al conducente verrà imposto l'ordine di non proseguire la marcia su quella strada con obbligo di rientro per il percorso più breve.

Chiunque danneggia e/o asporta la segnaletica stradale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/1992 e sue modifiche ed integrazioni.

Chiunque non osserva la prescrizioni imposte nel permesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Chiunque non espone in maniera ben visibile sul veicolo il permesso di transito è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 120,00.

Chiunque danneggia le infrastrutture della strada è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.200,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi.

Chiunque strascica legname sulle suddette strade senza preventiva autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.200,00, al trasgressore sarà ordinato di non proseguire l'attività pena la sanzione di cui all'art. 650 del C.P. oltre all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese.

Chiunque deposita qualsiasi tipo di materiale sulla sede delle strade silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad € 1.000,00 oltre al pagamento della tassa OSAP.

COMUNE DI LOZZO DI CADORE

Il sottoscritto **Dott. Mario MOLINARI,** Segretario Comunale del Comune di Lozzo di Cadore;

VISTI gli atti d'ufficio;

-certifica-

- 1. CHE il presente <u>REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E L'USO DELLE STRADE SILVO</u>

 <u>PASTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/1992 E STRADE COMUNALI DI PENETRAZIONE BOSCHIVA</u>

 - ♦ è stato **ripubblicato** all'Albo Pretorio di questo Comune per ulteriori 15 giorni a far data dal <u>29.08.2015</u>.-

Pertanto, ai sensi dell'art.17 – 3° comma – dello Statuto Comunale il presente Regolamento è entrato in vigore in data **14.09.2015**.

Lozzo di Cadore, 18.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Mario MOLINARI)